



COMUNE di BORGETTO
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE

ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE **ATTO COSTITUTIVO**

ART. 1

ISTITUZIONE

La Consulta giovanile rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune.

Essa è un'Associazione libera, volontaria, apartitica e senza fini di lucro.

Si propone come organo Consultivo e propositivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale e per quanto attiene alle tematiche giovanili, fornisce pareri obbligatori, ma non vincolanti entro il termine assegnato.

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia e **costituisce interlocutore privilegiato della Giunta** affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento da parte degli Enti ed organi interessati.

ART. 2

OBIETTIVI E FINALITA'

- 1) Si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili per la realizzazione di iniziative, e come tramite tra la popolazione giovanile l'Amministrazione ed il Consiglio Comunale;
- 2) E' strumento di conoscenza della realtà dei giovani;
- 3) Promuove ed elabora progetti e programma attività proprie (**iniziative, dibattiti, ricerche ed incontri inerenti i giovani**);
- 4) Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- 5) Promuove rapporti permanenti ed occasionali con le Consulte presenti nel territorio Provinciale, Regionale e Nazionale;
- 6) Promuove rapporti con Enti ed istituzioni sovra - comunali (Provincia, Regioni etc.);
- 7) Raccoglie informazioni e promuove attività nel settore di interesse giovanile avvalendosi dei dati disponibili presso il Comune di Borgetto e gli Enti sovra - comunali;
- 8) Esprime pareri in merito a progetti sui giovani, all'Amministrazione e al Consiglio Comunale;
- 9) Formula proposte agli stessi;
- 10) Raccoglie informazioni e proposte dalle realtà sociali, culturali, religiose, politiche ed economiche;
- 11) Collabora con l'Amministrazione Comunale nei settori di interesse giovanile (Scuole di ogni ordine e grado, il mondo del lavoro, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente, vacanze e soggiorni studio) anche elaborando progetti nei suddetti campi, in ciò avvalendosi di forze autonome e/o dell'appoggio del Comune di Borgetto;
- 12) La Consulta, ribadendo il suo ruolo propositivo e di consultazione, non gestisce alcuna iniziativa che sia proposta da organi esterni ad essa.

ART. 3

ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani;
- Il Consiglio Direttivo.

ART. 4

ADESIONI

L'adesione alla Consulta è aperta a tutti i giovani, **residenti e/o domiciliati** nel Comune di Borgetto, aventi un'età compresa tra i **15 ed i 30 anni che abbiano fatto formale richiesta di adesione**.

Le domande di iscrizione devono contenere:

- Dati anagrafici;
- Professione, titolo di studio;
- Sottoscrizione autografa.

ART. 5

ASSEMBLEA - COMPONENTI

La richiesta di adesione all'Assemblea deve essere inoltrata per iscritto al Presidente che provvederà ad iscrivere nell'ordine del giorno della successiva riunione dell'Assemblea.

L'accettazione della domanda da parte dell'Assemblea dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Sono altresì componenti di diritto dell'Assemblea della Consulta:

- N 1 rappresentante per ogni associazione ed organizzazione regolarmente operanti nel territorio comunale, che svolga attività riferite prevalentemente al mondo giovanile;
- N 1 rappresentante per ogni rappresentanza studentesca negli organi collegiali delle scuole presenti sul territorio provinciale **frequentate da studenti borgettani, includendo tra queste le Facoltà Universitarie;**
- N 1 rappresentante delle confessioni religiose presenti sul territorio;

La qualità di componente dell'Assemblea della Consulta si perde per:

- Dimissioni;
- Automaticamente quando, senza giustificato motivo, un membro dell'Assemblea si assenta per tre volte consecutive.

L'Assemblea quando trattasi di rappresentante di associazione, constatata la decadenza, la comunica all'associazione che provvederà all'eventuale surroga con un nuovo rappresentante.

Ciascun componente dell'assemblea della consulta ha diritto ad un solo voto.

ART. 6

COMPETENZE, CONVOCAZIONE E DURATA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo propositivo per tutte le attività previste nell'art. 2.

Esprime parere sulle proposte del Consiglio Direttivo e della Commissione di lavoro, elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte dall'Amministrazione e dal Consiglio Comunale alla Consulta.

Invia comunicazioni al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta.

E' inoltre, facoltà dell'Assemblea la costituzione al proprio interno, di Commissioni di lavoro, utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali e la nomina dei coordinatori delle stesse. Tali commissioni si riuniscono nelle stesse forme e modalità previste per l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal presidente della consulta o in sua mancanza dal Vice-Presidente.

L'avviso deve essere recapitato almeno tre giorni prima e con l'indicazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente del Consiglio Direttivo che ne assume la presidenza, in caso di assenza viene sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza da un suo delegato o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal membro più giovane.

Le mansioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta se ne presenti la necessità su richiesta del Presidente, del Comitato Direttivo, di una Commissione di Lavoro o di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea stessa.

In prima convocazione la seduta è valida se presente la maggioranza assoluta dei componenti d'assemblea.

In seconda convocazione, che deve avvenire dopo un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

L'Assemblea resta in carica per lo stesso periodo degli organi elettivi del Comune.

ART. 7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compongono il Consiglio Direttivo:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- N 5 Consiglieri eletti all'interno dell'assemblea della Consulta Giovanile.

Le candidature per il Consiglio Direttivo devono essere presentate presso l'Assemblea;

il Presidente provvisorio, il più anziano tra i presenti, ne legge i nominativi e si passa al voto segreto.

Ogni componente dell'Assemblea può esprimere -----preferenze per istituire il Consiglio direttivo.

Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati che raggiungono il maggior numero di voti.

Se un membro del consiglio cessa dalla carica subentrerà il primo dei non eletti;

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili dopo due mandati consecutivi.

La carica di componente del Consiglio Direttivo non è compatibile con la carica di rappresentante di eventuale Commissione di Lavoro.

La regolarità delle formalità elettorali è garantita dalla presenza di N. 3 Consiglieri comunali designati dal Presidente del Consiglio su indicazione dei capi gruppo consiliari.

Sede delle elezioni è l'Aula Consiliare.

ART. 8

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Svolge una funzione di collegamento tra Amministrazione Comunale, **Consiglio Comunale** e Consulta Giovanile.
- Sviluppa le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea.
- Propone all'Assemblea iniziative tendenti alla realizzazione degli scopi prefissati.
- Propone l'eventuale costituzione di Commissioni di Lavoro interne all'Assemblea.

ART. 9

IL PRESIDENTE ED IL VICE – PRESIDENTE

Il Presidente, deve essere maggiorenne, ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Per la sua elezione ogni rappresentante dell'Assemblea può esprimere una sola preferenza.

Colui che ottiene più preferenze ma non la maggioranza assume le funzioni di Vice Presidente.

Il Vice Presidente deve anch'esso essere maggiorenne.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a)Coordina l'Ufficio di Presidenza;
- b)Convoca e presiede l'Assemblea;
- c)Convoca e presiede Il Consiglio Direttivo;
- d)Assume la rappresentanza formale della Consulta Giovanile, in particolare nelle sedute del Consiglio Comunale ed in quelle della Giunta ove invitato.

In caso di assenza, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Presidente.

ART. 10

CONSIGLIERI

I Consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo ai cui lavori partecipano con diritto di voto, vengono eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati che raggiungono il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti disponibili.

ART. 11

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario oltre a collaborare ai lavori del Consiglio Direttivo si occupa della redazione dei verbali e delle deliberazioni. Viene nominato tra i cinque Consiglieri eletti all'interno del Consiglio Direttivo.

ART. 12

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice Presidente o del membro più anziano.

In caso di indisponibilità a partecipare, il componente del Consiglio Direttivo, giustificherà la propria assenza dandone comunicazione.

La decadenza avviene dopo tre assenze consecutive ingiustificate previo invito del Presidente a produrre motivata giustificazione. Qualora non risultassero validi i motivi adottati, per la pronuncia di decadenza si procederà ad effettuare la votazione di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Giovanili, il Presidente del Consiglio ed i rappresentanti dei gruppi consiliari.

ART. 13

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani e delle Commissioni di Lavoro, interne ad essa, sono pubbliche.

Il pubblico, però non può prendere parte né alla discussione, né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

ART. 14

VALIDITA' DELLE SEDUTE

In prima convocazione le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si intendono valide in presenza della metà più uno dei membri con diritto di voto.

In seconda convocazione le sedute si intendono valide in presenza di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto.

ART. 15

VOTAZIONE

Tanto l'Assemblea quanto il Consiglio Direttivo approvano, per quanto di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

In caso di votazione con parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta con possibilità per chiunque di richiedere una immediata nuova discussione e votazione in cui, nel caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

ART. 16

SEDE

E' sede della Consulta Giovanile il Palazzo Comunale nei cui locali si svolgono le riunioni degli organi della Consulta previa autorizzazione concordata con l'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie possibilità logistiche può concedere altre sedi autonome e indipendenti.

ART. 17

MEZZI

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo, e per quanto concerne i suoi fini istituzionali, delle attrezzature tecniche messe a disposizione dal Comune.

ART. 18

SUCCESSIVE MODIFICHE

Il presente Regolamento può essere modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente in caso di proposta di modifica approvata da parte dell'Assemblea della Consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'integrazione del presente Regolamento (durata in carica di organi, revoca, dimissioni etc. etc.) può essere deliberata dall'Assemblea della Consulta dei Giovani, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Copia delle integrazioni approvate dovrà essere trasmessa al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

ART. 19

INCOMPATIBILITA'

Non possono essere membri dell'Assemblea né rivestire cariche sociali interne alla Consulta i seguenti soggetti:

- 1)I componenti del Consiglio Comunale;
- 2)I componenti della Giunta;
- 3)I segretari di partito.

ART. 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, dopo l'adozione del presente Regolamento, che disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale dei Giovani, provvedere a renderne pubblica l'avvenuta istituzione, in modo da favorire la trasmissione delle istanze di iscrizione da parte degli interessati entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data dell'avviso.

Scaduto il predetto termine l'ufficio individuato dal Sindaco provvederà all'esame delle istanze pervenute per verificare i requisiti richiesti dal presente regolamento.

A fine esame il predetto ufficio curerà la redazione di un elenco delle istanze riscontrate in regola.

La riunione d'insediamento dell'Assemblea della Consulta, sarà convocata dal Sindaco o da un suo delegato, sulla base delle istanze presentate e ritenute regolari. Nella stessa riunione si concorderà la data ed il luogo della convocazione dell'Assemblea della Consulta per l'elezione del Presidente, del Vice- Presidente dei Consiglieri componenti il consiglio direttivo e del Segretario del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non comportano nessun tipo di beneficio aggiuntivo.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto Comunale.

REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE

Indice

ART. 1 – Istituzione;

ART. 2 – Obiettivi e Finalità;

ART. 3 – Organi della Consulta;

ART. 4 – Adesioni;

ART. 5 – Assemblea - Componenti;

ART. 6 – Competenze, Convocazioni e durata dell'Assemblea;

ART. 7 – Il Consiglio Direttivo;

ART. 8 – Funzioni del Consiglio Direttivo;

ART. 9 – Il Presidente ed il Vice - Presidente;

ART. 10 – Consiglieri;

ART. 11 – Segretario del Consiglio Direttivo;

ART. 12 – Convocazione del Consiglio Direttivo;

ART. 13 – Pubblicità delle sedute;

ART. 14 – Validità delle sedute;

ART. 15 – votazione;

ART. 16 – Sede;

ART. 17 – Mezzi;

ART. 18 – Successive modifiche;

ART. 19 – Incompatibilità;

ART. 20 – Disposizioni transitorie e finali.